



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO

COPIA

ANNO 2013
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO DA PORRE A CARICO DEL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio si è riunito il direttivo dell'Unione dei Comuni "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA". Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fasan Roberto	Presidente Direttivo	Presente
Del Frate Pietro	Vice Presidente Direttivo	Presente
Favalessa Paolo	Componente Direttivo	Presente
Tomba Flavia	Componente Direttivo	Presente
Turco Marco	Componente Direttivo	Presente
Zanfagnin Alessandro	Componente Direttivo	Presente

Assiste il Segretario dell'Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fasan Roberto nella sua qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI

PREMESSO che l'art. 201, comma 4 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada, dispone che "Le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria".

PREMESSO altresì che analoga previsione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della l. 24.11.1981, n. 689, rubricata "Modifiche al sistema penale", con riferimento a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro, nonché nell'art. 7 della l.r. 17.01.1984, n. 1, rubricata "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali", con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia.

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD).

CONSIDERATO che la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN).

PRESO ATTO che Poste italiane S.p.A. addebita per ogni comunicazione di avviso di deposito (CAD) euro 4,30 e per ogni comunicazione di avvenuta notifica (CAN) euro 3,60 che si vanno a sommare al costo della raccomandata atti giudiziari pari ad euro 7,20 (tariffe in vigore dal 01.01.2013).

RITENUTO che il costo di suddette comunicazioni debba essere posto a carico del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, parimenti agli altri costi riferibili al procedimento sanzionatorio tra cui quelli relativi alla raccomandata Atti Giudiziari, ma che nel caso di specie si pone il problema della mera eventualità di suddetto addebito non potendosi prevedere al momento della redazione del verbale di contestazione da notificarsi quali saranno le modalità con cui questa verrà eseguita.

RILEVATO che quanto sopra determina due ordine di problemi, il primo a carico dell'amministrazione procedente con un vulnus all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa; il secondo a carico del soggetto tenuto al pagamento della sanzione, esposto, suo malgrado, a facili errori forieri di pesanti conseguenze. Per sopperire all'impossibilità di conoscere a priori l'importo dovuto dal destinatario del verbale l'amministrazione è infatti costretta a riportare nel verbale di contestazione complesse spiegazioni onde illustrare all'utente tutte le ipotesi e metterlo nelle condizioni di comprendere quanto è tenuto a pagare nel caso specifico (eventualmente anche allegando più bollettini con diversi importi) non senza la rilevante probabilità di dover procedere a complesse ed antieconomiche ripetizioni ovvero riscossioni qualora l'utente, pur pagando la sanzione erri nel versare le spese di notificazione. Quest'ultimo è invece esposto al concreto rischio di dover pagare nuovamente la sanzione, poiché, qualora, pur avvalendosi del pagamento in misura ridotta non provveda all'integrale versamento delle spese di notificazione, a norma dell'art. 203, comma 3. C.d.s. e 389, comma 1 reg.es.c.d.s. l'importo corrisposto non avrà effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria e verrà trattenuto a titolo di acconto sull'importo dovuto, nel frattempo (spirato il termine per il pagamento in misura ridotta) divenuto pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio di quanto corrisposto in misura ridotta) cfr. Cass. Civ., sez II, 28.10.2009, n. 22849.

RILEVATO dall'esame dei procedimenti sanzionatori degli ultimi anni che in circa il 30% delle procedure di notifica si assiste all'emissione da parte di Poste Italiane S.p.a. della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e in altrettanti procedimenti si assiste invece all'inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

RITENUTO opportuno e rispettoso dei principi di economicità, semplificazione e trasparenza del procedimento determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio unitario delle eventuali comunicazioni CAD E CAN da addebitarsi a tutti i procedimenti di notificazione, così semplificando radicalmente la procedura di gestione.

RILEVATO altresì che al momento vige una diversa disciplina in merito all'addebito delle spese di accertamento e notificazione a seconda che la violazione sia accertata nel territorio del comune di San Giorgio di Nogaro piuttosto che in quello di Torviscosa con evidente disparità di trattamento nonostante i procedimenti sanzionatori siano congiuntamente gestiti dall'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana.

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro nr. 84 del 29 marzo 1999 relativa alla determinazione e all'adeguamento dell'importo delle spese di notifica e di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada, da addebitare a ciascun responsabile, stabilito in Lire 15.000 convertiti in Euro 7,75.

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torviscosa nr. 156 del 18.10.2005 relativa alla determinazione e all'adeguamento dell'importo delle spese di notificazione, procedimento e modulistica da addebitare ai soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, pari a Euro 9,00 per la notifica pura e semplice e a Euro 11,00 per la notifica con necessità di ricerca dati.

RITENUTO che, oltre alle spese di notificazione, la disciplina di cui sopra imponga anche l'addebito delle altre spese di procedimento specificamente riferibili al caso concreto con esclusione unicamente di quelle generali.

RILEVATO che con riferimento ai verbali di contestazioni relativi a violazioni al codice della strada, laddove occorra ricercare i dati dell'intestatario della carta di circolazione, tra i costi di accertamento da addebitare ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione pecuniaria vi sono i costi di visura dell'archivio MCTC pari a euro 0,40 cadauna.

RITENUTO che in ogni caso tutti i costi riferibili allo specifico procedimento esattamente quantificati, con eccezione delle spese generali, debbano essere addebitati ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione mediante apposita indicazione nel verbale di contestazione.

RITENUTO, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (cfr. ex multis Cass. Civ. 11839/2011) che, in caso di contenzioso giurisdizionale, laddove l'amministrazione opposta resista in giudizio attraverso un proprio funzionario, abbia comunque diritto, in caso di soccombenza della controparte, al rimborso delle spese vive sostenute, previo deposito di apposita notula.

RITENUTO che si debba procedere in ogni caso al deposito della citata notula onde evitarsi che i costi derivanti dal contenzioso che vedono l'opponente soccombente gravino sull'efficienza ed economicità del servizio, determinando in via forfettaria i costi in euro 20,00 per ogni accesso presso l'ufficio del Giudice di pace.

VISTO lo Statuto dell'Unione di Comuni Centro Economico della Bassa Friulana.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

A voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di determinare l'ammontare complessivo forfettario delle spese di notificazione da addebitare per ogni notificazione nel costo della raccomandata atti giudiziari oltre al 30% del costo della comunicazione di avvenuto deposito e al 30% del costo della comunicazione di avvenuta notificazione con arrotondamento all'unità di euro superiore;
2. Di quantificare alla data odierna suddette spese di notificazione in euro 10,00 pari ad euro 7,20 per la raccomandata AG, euro 1,29 per il 30% del costo della CAD (euro 4,30) ed euro 1,08 per il 30% del costo della CAN (euro 3,60) con arrotondamento all'unità di euro superiore;
3. Di dare atto che comunque ogni ulteriore costo specificamente riferibile al singolo procedimento sanzionatorio sarà addebitato, con arrotondamento ai dieci centesimi di euro superiori, ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione a partire dai costi relativi alla visura presso l'archivio mctc ad oggi pari ad euro 0,40 cadauna;

4. Di disporre che il Comando di polizia locale proceda all'automatico adeguamento delle spese di notificazione e accertamento in caso di variazione delle tariffe procedendo come deliberato al punto n. 1;
5. Di disporre altresì che il funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative provveda sempre a richiedere la condanna del soccombente al pagamento delle spese vive da quantificarsi con il deposito di apposita notula in ragione di euro 20,00 per ogni accesso presso gli uffici giudiziari;
6. Di dichiarare, inoltre, la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Giorgio di Nogaro, 30 gennaio 2013

IL RESPONSABILE
F.TODOTT. DONATELLO GHEZZO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fasan Roberto

Il Segretario
F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/02/2013 viene affissa all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 19/02/2013.

Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, lì 04/02/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2013, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R.

24/05/2004 n. 17).

Lì 30/01/2013

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all'originale.

Lì 01/02/2013

Il Responsabile
Tiziana Mores